



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 8/2021

Nel procedimento RPNI 3/2021 a carico dell' Affiliato "CENTRO VELICO ORZA srl-ssd"

*

1. Con atto di apertura di indagini in data 8.2.2021 prot. 15/2021 OdG u il Procuratore Federale:

- esaminato l'esposto inoltrato in data 19.1.2021 dalla tesserata Carlotta Caroli, con il quale venivano riferiti fatti avvenuti il giorno 26.8.2020 nelle acque di Porto Pollo (Palau) in occasione di un corso di scuola vela organizzato dall'Affiliato "Centro Velico Orza srl-ssd";
- rilevato che il sig. Sebastian Kant, indicato nell'esposto come istruttore del corso, non risultava iscritto al relativo Albo federale, né tesserato alla Federazione per l'anno 2020;
- valutata l'applicabilità del disposto dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia che stabilisce la responsabilità oggettiva dell'Affiliato per l'operato dei propri tecnici quando agiscano nella loro qualifica;
- ritenuto che l'attività del sig. Sebastian Kant, svolta nella dichiarata qualità di istruttore, era da considerarsi svolta in grave violazione delle norme federali, essendo lo stesso sig. Kant privo della qualifica di istruttore e di valida tessera federale e che di tale comportamento illecito rispondeva, in applicazione della richiamata norma del Regolamento di Giustizia, anche l'Affiliato per il quale svolge la propria attività;
- comunicava all'Affiliato "CENTRO VELICO ORZA srl-ssd", in persona del Presidente pro-tempore, l'apertura del procedimento di indagine con termine di giorni per far pervenire eventuale memoria difensiva.

2. Con successivo atto di deferimento a giudizio in data 26.5.2021 Prot. 66/ 2021 OdG u, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia), Il Procuratore Federale:

- richiamato e confermato quanto dedotto nel suo provvedimento di apertura indagini prot. 15/2021 in data 8.2.2021 e nel successivo provvedimento prot. n. 60 in data 5.5.2021, con il quale, dichiarate chiuse le indagini, ha comunicato all'Affiliato indagato il proprio intendimento di procedere al suo deferimento, non essendo, ad avviso del Procuratore Federale, di alcun valore le ragioni addotte dallo stesso indagato a giustificazione del suo contestato operato;
- ritenuto, infatti, come sia quanto affermato nella memoria difensiva in data 10.2.2021 (con la quale l'indagato aveva dichiarato di aver gestito

l'attività di scuola vela oggetto del procedimento non nella sua qualità di Affiliato alla Federazione Italiana Vela, bensì "come Società Sportiva Dilettantistica affiliata a UISP" e pertanto di non essere incorso in alcuna irregolarità, avendo adottato nell'occasione all'esame il Regolamento Nazionale UISP), sia i richiami al "regolamento Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI " (che enunciano genericamente le attività che detti Enti hanno facoltà di svolgere), di cui alla mail in data 10.5.2021, non offrivano risposta alcuna alla esplicita richiesta formulata dal Procuratore Federale con il provvedimento prot. n. 40 del 29.3.2021, tesa ad ottenere quanto meno la prova dell'avvenuta osservanza delle disposizioni UISP in materia di scuola vela;

- ritenuto che per motivi di immagine e affidabilità un Affiliato alla FIV sia tenuto a gestire le proprie attività sportive, dal livello didattico a quello agonistico, nel rispetto delle normative federali, anche quando dette attività sono dichiarate gestite sotto l'egida di un Ente di Promozione Sportiva, presso il quale l'Affiliato abbia ottenuto una seconda affiliazione, soprattutto qualora, come nel caso all'esame, dall'Ente non siano stabilite norme regolamentari per l'attività di scuola vela, permettendone la gestione a istruttori privi di abilitazione tecnica;

- considerata, infine, la applicabilità agli Affiliati FIV, in tutte le attività dagli stessi svolte, delle norme emesse o recepite dalla Federazione e quindi anche del Regolamento di Giustizia, che all'art. 2 comma 2 stabilisce la responsabilità oggettiva dell'Affiliato per l'operato dei propri tecnici quando agiscano nella loro qualifica, come per i fatti all'esame avendo l'Affiliato indagato nominato quale istruttore il sig. Sebastian Kant, privo del requisito tecnico e non iscritto al relativo Albo federale, né tesserato alla Federazione per l'anno 2020, con violazione dello Statuto e della normativa Scuola Vela;

- visto l'art. 47, comma 4, del Regolamento di Giustizia Federale, ha formalizzato l'incolpazione dell'Affiliato "CENTRO VELICO ORZA- srl-ssd", in persona del Presidente pro-tempore, per la responsabilità che a suo carico discendeva per l'illecito disciplinare commesso con la violazione delle disposizioni federali sopra precisate.

3. Con atto di chiusura di indagini in data 5.5.2021 Prot. 60 /2021 OdG u ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 47, comma 4 RdG, il Procuratore Federale:

- richiamato e confermato quanto dedotto nel suo provvedimento di apertura indagini prot. 15/2021 in data 8.2.2021;

- esaminata la memoria difensiva presentata in data 10.2.2021, con la quale l'indagato rigettava l'illecito contestato, affermando di aver gestito l'attività di scuola vela oggetto del procedimento non nella sua qualità di

Affiliato alla Federazione Italiana Vela, bensì "come Società Sportiva Dilettantistica affiliata a UISP" e pertanto di non essere incorsa in alcuna irregolarità, avendo adottato nell'occasione all'esame il Regolamento Nazionale UISP;

- ritenuto altresì come l'indagato non aveva provveduto a produrre la documentazione richiesta dal Procuratore Federale con provvedimento in data 29.3.2021, utile a provare quanto meno l'avvenuta osservanza delle disposizioni UISP;

- considerata l'inefficacia ai fini difensivi delle motivazioni e deduzioni formulate dall'indagato e, infine, la applicabilità agli Affiliati FIV in tutte le attività dagli stessi svolte delle norme emesse o recepite dalla Federazione e quindi anche del Regolamento di Giustizia, che all'art. 2 comma 2 stabilisce la responsabilità oggettiva dell'Affiliato per l'operato dei propri tecnici quando agiscano nella loro qualifica;

- tutto ciò ritenuto e confermato, visto l'art. 50 comma 5 del Regolamento di Giustizia, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti, dichiarava chiuse le indagini;

- visto l'art. 47 comma 4 del Regolamento di Giustizia il PF informava l'Affiliato "CENTRO VELICO ORZA srl-ssd", in persona del Presidente pro-tempore, che intendeva procedere al suo deferimento, concedendo ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Regolamento di Giustizia all'indagato termine di giorni 10 (dieci) per chiedere di essere sentito personalmente o presentare una finale memoria difensiva, con facoltà di chiedere copia degli atti e l'applicazione di sanzione senza incolpazione (art. 51 comma 1 Reg.to Giustizia), e che la nomina di un difensore sarebbe stata obbligatoria con il deferimento a giudizio (art. 8 comma 3 Reg.to Giustizia).

4. Con invito in data 29.3.2021, Prot. 40/2021 OdG u, Il Procuratore Federale:

- richiamato il proprio provvedimento prot. 15/2021 in data 8.2.2021 e contestate la fondatezza e l'utilità difensiva delle deduzioni svolte dall'Affiliato indagato nella memoria in data 10.2.2021, essendo - secondo la Procura Federale - l'Affiliato alla Federazione Italiana Vela obbligato ad osservare e fare osservare nello svolgimento di tutta la sua attività sportiva le disposizioni di statuto, regolamenti e normative emanati e recepite dalla Federazione;

- ritenuto opportuno acquisire la documentazione dall'Affiliato indicata a conferma della correttezza dell'attività svolta nell'occasione dell'evento all'esame;

- invitava l'Affiliato "CENTRO VELICO ORZA srl-ssd", in persona del

Presidente pro-tempore, a far pervenire alla Procura Federale nel termine di giorni 10 (dieci) la documentazione autorizzativa dell'attività svolta per gli aspetti amministrativi e tecnici.

5. Con nota in data 10 febbraio 2021, l'Affiliato ha precisato che:

a) l'attività svolta in data 26.08.2020 veniva esercitata come Società Sportiva Dilettantistica affiliata a UISP;

b) il Centro Velico Orza ha da molti anni la doppia affiliazione FIV e UISP;

c) alcune attività vengono svolte come FIV ed altre, con caratteristiche e tipologie differenti, come UISP. Quella svolta nella data del 26.8.2020 non richiedeva alcun tecnico FIV in quanto "attività UISP" ed i Tecnici (istruttori, ecc.) per le attività sotto l'egida UISP devono essere UISP a norma del Regolamento Nazionale UISP;

d) la sig.ra Carlotta Caroli (dall'esposto della quale aveva avuto origine il presente procedimento) e gli altri partecipanti a quel corso di vela non risultavano mai essere stati tesserati FIV con il centro velico dell'Affiliato.

Per quanto innanzi l'Affiliato ha chiesto l'archiviazione del procedimento e di essere informato sull'esito del medesimo procedimento.

6. Con memoria in data 5.7.2021, pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia il precedente 2.7.2021, la Procura Federale, premesse talune considerazioni in fatto e richiamate le principali norme su cui si fonda il deferimento (segnatamente art. 2.2 Reg. Giust., art. 2.5 Statuto F.I.V., art. 2.1 del medesimo Statuto), ha osservato (i) con riguardo all'obbligo di non creare disparità di trattamento tra affiliati, (ii) al dovere di chiarezza al pubblico e (iii) alla tutela dell'immagine e del prestigio della Federazione, che la condotta dell'Affiliato è stata contraria alle pertinenti norme della F.I.V. in tema di organizzazione e svolgimento delle attività federali con particolare riguardo ai corsi di vela.

7. All'udienza del 5.7.2021, comparivano per l'Affiliato la signora Camilla Zan, dichiaratasi Presidente uscente del medesimo Affiliato e il signor Dario Boiocchi, dichiaratosi consigliere dell'Affiliato.

Il Tribunale atteso che i comparenti non erano legali rappresentanti dell'incolpato e che con loro non era comparso alcun difensore disponeva rinvio dell'udienza al 12.7.2021, ore 14,30, invitando l'incolpato a comparire per il tramite del suo legale rappresentante con l'assistenza di difensore all'uopo munito di mandato.

All'udienza del 12.7.2021 ore 14,30 comparivano nuovamente per l'incolpato i signori Zan e Boiocchi esibendo delega del Circolo senza, tuttavia, l'assistenza e la rappresentanza di difensore in quanto colui che

sarebbe stato individuato dall'incolpato non avrebbe - secondo quanto dagli stessi dichiarato - potuto presenziare all'udienza in quanto impegnato in "un'uscita in mare".

Il Tribunale con ordinanza in data 12.7.2021, atteso il difetto di rappresentanza e assistenza dell'incolpato, disponeva che i signori Zan e Boiocchi fossero disconnessi.

8. Ad avvenuta disconnessione dei signori Zan e Boiocchi, il PF concludeva riprendendo, in sintesi, quanto dedotto nei suoi precedenti atti e chiedendo che fosse comminata all'incolpato la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) da ogni attività sportiva federale.

Ritiratosi in camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo, letto in udienza, riservando il deposito della motivazione.

9. Ad avviso del Tribunale l'incolpazione è fondata per diverso ordine di ragioni. In linea di fatto, perché è pacifico che al corso di vela organizzato dall'incolpato in data 26.8.2020 ha partecipato, in qualità di istruttore, il signor Sebastian Kant non abilitato dalla FIV e non iscritto negli appositi registri e, dunque, privo della abilitazione e idoneità che la FIV richiede agli istruttori al fine della loro partecipazione ai corsi di vela. In linea di diritto, perché tale condotta si configura come disciplinarmente illecita per violazione delle norme della FIV (Reg. di Giustizia e Statuto) sulla base delle quali l'incolpazione è stata mossa e per violazione dei principi richiamati dalla PF nella memoria in data 5.7.2021 depositata il precedente 2.7.2021 e, segnatamente, perché la condotta dell'incolpato è lesiva dell'immagine della FIV.

Congrua è altresì la misura della sanzione richiesta dalla PF in mesi 6 (sei) di sospensione da ogni attività sportiva federale.

PQM

Il Tribunale Federale:

- ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento, infligge allo stesso incolpato la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) da tutte le attività sportive federali.

Così deciso, in Genova il 12.7.2021

Alessandro Ghibellini Presidente ed estensore

Michele Micalizzi Componente

Simona Crispo Componente

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 14/7/2021